

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.*

#### La seduta comincia alle 13.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 198 del 2022, pur intervenendo in numerosi ambiti tematici, è caratterizzato dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, nonché introdurre regimi transitori. Rileva, quindi, che sul provvedimento, giunto alla Camera approvato con modificazioni in prima lettura dal Senato, la Commissione difesa è chiamata a rendere il prescritto parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio.

Venendo, poi, alle parti di competenza della Commissione, segnala innanzitutto i commi 1 e 2, lettera *b*) dell'articolo 1, che prorogano, fino al 31 dicembre 2023, le autorizzazioni alle assunzioni per le esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, già prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, il successivo comma 8 proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie che straordinarie, previste da una serie di norme di settore riferite anche all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, mentre il comma 9 differisce al triennio 2022-2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero della difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale da impiegare negli arsenali e stabilimenti militari. Riguardo a quest'ultima disposizione evidenzia che la relazione illustrativa precisa che la proroga è volta a finalizzare una procedura di assunzione riguardante il personale civile del Ministero della difesa già avviata nell'anno in corso e che, con il differimento operato dalla norma, si intende esclusivamente posticipare il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio dei vincitori della predetta procedura selettiva.

Sempre con riguardo al personale, osserva che il comma 10 proroga, per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, originariamente prevista per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021, mentre il comma 11 proroga al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto. Al proposito ricorda che il decreto-legge n. 104 del 2020 aveva autorizzato l'assunzione di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni. Segnala, inoltre, che nella relazione illustrativa si rappresenta che la necessità degli interventi di cui ai citati commi 9, 10 e 11 deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, soprattutto nei settori tecnici e produttivi dell'Amministrazione maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.

Passando all'articolo 2, rileva che il comma 2, alla lettera c) estende al 2023 l'autorizzazione a impiegare le risorse stanziare dagli articoli 74-*bis* e 74-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021 non utilizzate nello stesso anno e destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate che, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso per effetto diretto o come concausa del contagio dal virus. La necessità della proroga deriva dall'esigenza di mantenere a bilancio quelle risorse che non si è potuto utilizzare, poiché al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'*iter* di adozione dei due decreti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa che avrebbero do-

vuto individuare sia i soggetti fruitori del contributo, sia le misure applicative, anche al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno dei due Ministeri interessati. Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla pari a 1 miliardo e 100 mila euro per l'anno 2023.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni dell'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato durante l'esame in sede referente, che prevedono che, fino al 31 dicembre 2026, si applichino modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minore ed esterna. Inoltre si dispone anche la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e una durata abbreviata dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato. La semplificazione ha per oggetto le modalità di svolgimento dei corsi che prevedono l'effettuazione delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza e potrà riguardare sia i concorsi da indirsi sia quelli già indetti purché ancora non sia stata avviata alcuna fase concorsuale.

L'articolo 8, comma 8-*bis*, proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, previste dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, inoltre, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli effetti dell'applicazione della citata disposizione siano fatti salvi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Da ultimo osserva che l'articolo 14 proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge n. 71 del 2022 recante alcune deleghe al Governo finalizzate ad adeguare, sia sul piano formale, sia

sul piano sostanziale, la disciplina dell'ordinamento giudiziario militare alla riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario. Ricorda, infatti, che il Codice dell'ordinamento militare (articolo 69, comma 4) prevede che le elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del suo presidente, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita e che l'articolo 40 della legge n. 71 del 2022 contiene una delega per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, indicando i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi, nonché il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati. Inoltre, la lettera e) del citato articolo 40 prevede che al Consiglio superiore della magistratura si applichino le disposizioni che regolano il funzionamento al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, delegando altresì il Governo ad aumentare da 2 a 4 il numero dei componenti eletti, al fine di garantire la maggioranza di tale componente elettiva. Infine, ricorda che lo stesso articolo 40 prevede che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in assenza dei pareri parlamentari.

Conclude formulando una valutazione positiva sulle disposizioni del provvedimento che interessano il comparto difesa e sicurezza e, pertanto, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, ad integrazione di quanto esposto dal relatore, fornisce un contributo relativo agli organici civili della Difesa, ricordando che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 prevede un organico di complessive 27.926 unità appartenenti a vari profili e qualifiche e che la legge n. 244 del 2012 ha previsto la riduzione a 20.000 unità, da conseguire entro il 2024. Ricorda, inoltre, che analogo termine previsto per la riduzione degli organici delle Forze armate è

stato prolungato al 2034 dalla legge 5 agosto 2022, n. 119. Sottolinea, quindi, che negli anni si è assistito a una progressiva riduzione del personale civile, specialmente nell'area tecnico-industriale, e alla data del 20 dicembre 2022 risultano presenti 18.504 unità che, a fronte delle cessazioni dal servizio previste nel 2023 e nel 2024, si stima scenderanno a 17.279 unità al 1° gennaio 2025. Segnala, quindi, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 la Difesa è stata autorizzata ad assumere 2.430 unità di personale civile di vari profili e qualifiche e che, con il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 è stata programmata l'assunzione di ulteriori 2.244 unità.

Quanto ai concorsi, fa presente che sono in atto due procedure per complessive 333 unità non dirigenziali di profili destinati in particolare all'area produttiva industriale dei poli, arsenali e stabilimenti militari, un concorso per 315 unità non dirigenziali per esigenze dell'Arsenale militare di Taranto, un concorso per 15 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, un concorso per la selezione di quattro professori per esigenze del Centro Alti Studi della Difesa (CASD), nonché l'inserimento in servizio di 180 funzionari amministrativi.

Infine, segnala che è stato predisposto il bando per un ulteriore concorso per 431 unità di personale non dirigenziale, 57 unità di area III e 374 unità di area II.

Marco PELLEGRINI (M5S) prende atto dell'ampia relazione relativa ai profili di competenza della Commissione e, tuttavia, preannuncia un voto contrario da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle per ragioni che attengono principalmente a questioni di metodo. Osserva, infatti, che non sarà possibile migliorare il provvedimento in quanto il testo giunge alla Camera immutabile, dovendo il decreto-legge essere convertito entro la settimana e avendo il Governo già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Piero FASSINO (PD) evidenzia come il provvedimento sia assai ampio e complesso

e presenti, con riguardo ad alcune parti che non interessano il comparto della Difesa, aspetti sui quali il Partito democratico nutre dubbi e perplessità. Preannuncia, quindi, il voto di astensione proprio e del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**